



**COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA**  
Città Metropolitana di Bologna

**C.C. NR. 2 DEL 26 GENNAIO 2023**

**OGGETTO: ESERCIZIO DELLA FACOLTA' DI NON APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 227 E 228, DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197, AI SENSI DEL SUCCESSIVO COMMA 229.**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

L'anno 2023 addì 26 del mese di gennaio, alle ore 20:30, in OZZANO DELL'EMILIA ed in una sala del Palazzo Municipale, a seguito di convocazione, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale, con **seduta pubblica** di **prima convocazione**.

Sono intervenuti i signori Consiglieri:

	Presente		Presente
LELLI LUCA	<b>SI</b>	MAGAROLI MILENA	<b>SI</b>
CEVENINI FEDERICA	<b>SI</b>	D'ARCO MATTEO	<b>SI</b>
CORRADO MARIANGELA	<b>SI</b>	FAZZI STEFANIA ROSAMARIA	<b>SI</b>
DALL'OLIO MIRCO	<b>SI</b>	VASON MONIA	<b>NO</b>
DI OTO MATTEO	<b>SI</b>	CORRENTE CARMINE	<b>SI</b>
BEATRICE RICCARDO	<b>SI</b>	TREVISAN TIZIANA	<b>SI</b>
CUOMO ALESSIA	<b>SI</b>	GORI ALDO	<b>SI</b>
LANZARINI FABIO	<b>SI</b>	BANDINI BRUNA	<b>SI</b>
VALERIO ELENA	<b>SI</b>		

**PRESENTI: 16**

**ASSENTI: 1**

Così presenti nr. 16 su 17 Consiglieri assegnati ed in carica, la cui presenza è stata accertata mediante appello nominale.

Partecipa il Segretario Generale **Dott. Marco Carapezzi**.

Partecipano gli Assessori extra-consiliari: Claudio Garagnani.

**LUCA LELLI** nella sua qualità di Presidente assume la Presidenza e, riconosciuta la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento in oggetto.

Designati a scrutatori della votazione i Signori: CEVENINI FEDERICA, CORRENTE CARMINE, BANDINI BRUNA.

**OGGETTO:**

**ESERCIZIO DELLA FACOLTA' DI NON APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 227 E 228, DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197, AI SENSI DEL SUCCESSIVO COMMA 229.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTE:**

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 29/12/2022, esecutiva, relativa ad “Approvazione dell'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023 - 2025 e relativi dati contabili”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 29/12/2022, esecutiva, relativa ad “Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2023 - 2025 (Art. 151, D.Lgs. n. 267/2000 e Art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)“ e successive modifiche;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 01 del 05/01/2023, esecutiva, “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 (Art. 169 del D.Lgs. 267/2000)“ e successive modifiche;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 30/06/2022, esecutiva, “Approvazione Piano Performance 2022 - 2024“ e successive modifiche;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 30/06/2022, esecutiva ai sensi di legge, “Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2022-2024. Approvazione”;

**VISTI:**

- l’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che disciplina la competenza del Consiglio Comunale in materia di regolamenti dell’Ente (salva l’ipotesi art. 48, c.3), di poteri di indirizzo dell’attività dell’Ente e di istituzione e ordinamento dei tributi;
- l’articolo 1, comma 775, della Legge 29.12.2022, n. 197, il quale differisce al 30 aprile 2023 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, ai sensi dell’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388 e s.m.i.;

**VISTO** l’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie;

**PREMESSO**

- che la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, definisce una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai comuni fin dall’anno 2000;
- che le disposizioni comprese nei commi 222-229 dell’articolo 1 della medesima Legge disciplinano la misura di annullamento automatico dei debiti fino a mille euro e che, in particolare, il comma 222 così dispone: “*Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali*”;
- che le disposizioni del comma 227 declinano la misura dello stralcio in forma parziale per gli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali stabilendo che “*relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli*

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 26/01/2023

*carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.”;*

- che le disposizioni del comma 228, relativamente alle sanzioni amministrative degli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, stabiliscono che *“le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.”;*
- che le disposizioni del comma 229, che riconoscono ai Comuni la facoltà di non applicare le disposizioni dello “stralcio parziale” di cui al comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento da adottare e comunicare all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023, nonché di cui dare notizia di adozione, nei medesimo termine mediante pubblicazione nei propri siti internet istituzionali e che testualmente recita: *“Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.”;*

**PRECISATO** che per agenti della riscossione, a cui sono stati affidati i carichi dall'anno 2000 e per i quali i commi 222-229 della legge n.197/2022 prevedono la definizione agevolata e lo stralcio, si intende l'agente nazionale della riscossione (attualmente Agenzia delle Entrate – Riscossione) e non i soggetti di cui all'art. 52 ,comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446/1997;

**PRESO ATTO** che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare – da parte dei Comuni - all'indirizzo pec: [comma229@pec.agenziariscossione.gov.it](mailto:comma229@pec.agenziariscossione.gov.it)

**CONSIDERATO** che l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 26/01/2023

**VISTA** anche la nota di approfondimento IFEL del 7 gennaio 2023, oggetto: “Definizione agevolata delle controversie tributarie, stralcio delle cartelle fino a 1.000 euro e nuova rottamazione delle cartelle (Legge di bilancio 2023, l. 29 dicembre 2022, n. 197)”;

**CONSIDERATO**, con riferimento alle norme di cui all'art. 1 della Legge 29.12.2022, n. 197:

- che lo “stralcio parziale” dei carichi previsto dal comma 227, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l’annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l’iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- che l’adozione, da parte del Comune, della deliberazione di diniego allo “stralcio parziale” previsto dal comma 227, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l’adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231 del medesimo articolo;
- che la definizione agevolata dei carichi prevista dal comma 231, nell’attribuire al debitore gli stessi benefici dello “stralcio parziale”, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive e, conseguentemente, l’annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024;

**CONSIDERATO:**

- che dalle risultanze contabili disponibili nell’area riservata dell’agente della riscossione “Agenzia delle Entrate – Riscossione”, emerge che il Comune di Ozzano dell’Emilia presenta dei carichi iscritti a ruolo nel periodo oggetto di stralcio, potenzialmente soggetti all’annullamento parziale, per quanto disposto dall’art.1, comma 227, della Legge 29.12.2022, n.197 e che lo stralcio di gran parte dei carichi dal 2000 al 2010 è già automaticamente intervenuto per effetto di norme precedenti (art. 4 D.L. n.119/2018 e art. 4 D.L. n. 41/2021), con riferimento sia alla quota capitale, sia alle quote sanzioni e interessi;
- che lo stralcio parziale introdotto dalla Legge n. 197/2022 si differenzia pertanto dai precedenti interventi normativi citati, prevedendo l’esercizio di facoltà di decisione in merito alla applicazione da parte dei Comuni e non interessando comunque le posizioni debitorie nel loro insieme ma solo le quote sanzioni e interessi delle medesime (quote capitale escluse);
- che l’Ente non ritiene di applicare la procedura automatica disciplinata dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di neutralizzare i potenziali effetti negativi che potrebbe produrre la misura di stralcio parziale;

**RITENUTO** pertanto di deliberare, ai sensi dell’art. 1, comma 229, della Legge 29.12.2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi previsto dall’art. 1, comma 227, della medesima Legge 29.12.2022, n. 197, prendendo atto che il debitore potrà ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, accedendo alla definizione di cui dall’art. 1, comma 231, della medesima Legge e questo comporterà per il Comune, al verificarsi dei pagamenti, sia l’incasso della quota capitale iscritta a ruolo, sia la possibilità di stralciare contabilmente tutte le relative partite in cartella di pagamento;

**DATO ATTO** che, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214 e s.m.i., tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 26/01/2023

informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

**ACQUISITO** agli atti il parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1, lettera b) del D.Lgs. 267/2000;

**DATO ATTO** che, il responsabile del procedimento, individuato nel Responsabile del Settore Risorse e Organismi Partecipati, Marisa Antico, come previsto nel Piano di Prevenzione della corruzione vigente:

- ha rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della normativa specifica e la rispettiva tempistica;
- ha verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi;
- si è attenuto alle misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione in vigore presso l'ente;
- ha verificato i presupposti e le ragioni di fatto, oltre che le ragioni giuridiche sottese all'adozione del provvedimento;
- ha verificato la congruità della entrata/spesa conseguente al presente provvedimento;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento è stato trattato nella Commissione Unica Consiliare nella seduta del 24 gennaio 2023;

**DATO ATTO CHE** il Responsabile del procedimento, effettuata una prima valutazione tecnica sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 2023/01, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, ha dichiarato che la stessa necessita di parere di regolarità contabile in quanto si verificano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente come segue:

1. sulla base dei dati attualmente disponibili, il presente atto, adottato ai sensi delle disposizioni regolamentari di cui all'art.52 del D.Lgs. n.446/1997, è in coerenza con gli equilibri complessivi del bilancio di previsione 2023-2025 - esercizio 2023, ai sensi della normativa vigente;

**RITENUTO** di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto del termine previsto dal comma 229 dell'art. 1 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

**VISTI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile inseriti nella proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 2023/01 espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. nr. 267/2000;

**DATO ATTO CHE**, stante l'urgenza dell'istruttoria, è necessario procedere alla pubblicazione del presente atto senza i verbali di seduta, che saranno oggetto di successiva pubblicazione;

**CON** votazione così espressa nelle forme di legge:

presenti nr.	16	
voti nr.	16	
favorevoli nr.	14	
contrari nr.	2	TREVISAN TIZIANA, CORRENTE CARMINE
astenuti nr.	0	

**D E L I B E R A**

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 1, comma 229, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, di non applicare le disposizioni del comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228 dell'articolo 1 della medesima Legge, relative allo stralcio parziale dei debiti fino a mille euro iscritti in carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;
3. di dare atto che il presente provvedimento ha natura regolamentare, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;
4. di disporre che il presente provvedimento venga comunicato, entro il 31 gennaio 2023, all'agente della riscossione con le modalità indicate dal medesimo;
5. che stante l'urgenza dell'istruttoria, è necessario procedere alla pubblicazione del presente atto senza i verbali di seduta, che saranno oggetto di successiva pubblicazione;
6. di disporre che, entro il 31 gennaio 2023, venga data notizia nel sito internet istituzionale dell'Ente dell'approvazione del presente atto mediante pubblicazione;
7. di disporre l'inoltro della presente deliberazione di natura regolamentare al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art.13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011 e s.m.i.;
8. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune.

**SUCCESSIVAMENTE**, con separata e palese votazione, il cui esito è riportato in calce, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000:

presenti nr.	16	
voti nr.	16	
favorevoli nr.	14	
contrari nr.	2	TREVISAN TIZIANA, CORRENTE CARMINE
astenuti nr.	0	



---

# COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA

## Città Metropolitana di Bologna

---

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 del 26/01/2023**

**OGGETTO: ESERCIZIO DELLA FACOLTA' DI NON APPLICAZIONE DELLE  
DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 227 E 228, DELLA LEGGE 29  
DICEMBRE 2022, N. 197, AI SENSI DEL SUCCESSIVO COMMA 229.**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Luca LELLI

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Marco CARAPEZZI

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

---



# COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA

Città Metropolitana di Bologna

## ***DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE***

Deliberazione nr. 2 del 26/01/2023

Proposta nr. 1 del 13/01/2023

### **OGGETTO**

**ESERCIZIO DELLA FACOLTA' DI NON APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 227 E 228, DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197, AI SENSI DEL SUCCESSIVO COMMA 229.**

### *PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000*

IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE  
INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :  
**FAVOREVOLE**

Data 19/01/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE E  
ORGANISMI PARTECIPATI  
*Marisa ANTICO*

IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE  
ECONOMICO  
FINANZIARIO

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :  
**FAVOREVOLE**

Data 19/01/2023

IL RESPONSABILE SETTORE  
ECONOMICO-FINANZIARIO  
*Michele CARDAMONE*





---

# COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA

## Città Metropolitana di Bologna

---

### **C.C. NR. 2 DEL 26 GENNAIO 2023**

**OGGETTO:**

**ESERCIZIO DELLA FACOLTA' DI NON APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 227 E 228, DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197, AI SENSI DEL SUCCESSIVO COMMA 229.**

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesto che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ex. art. 134, 4° comma, T.U. D.Lgs. 267/2000;

è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ex. art. 134, 3° comma del T.U. D.Lgs. 267/2000;

Addi, venerdì 27 gennaio 2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Marco CARAPEZZI

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*